

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

tra ed il Comune di Cesate per l'utilizzo della sede di Via C.
Romanò n. 39

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di, tra il Comune di Cesate
rappresentato dall'Ing. Fabio Pozzoli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Programmazione, Gestione e Controllo Lavori Pubblici domiciliato per la carica in Via
Don O. Moretti n. 10, 20020 Cesate, C.F. 80100990151 – P.IVA 06555450151

- Comodante -

e

..... rappresentata dal Sig. in qualità di
....., domiciliato per la carica in via

- Comodatario -

PREMESSO CHE

- il Comune di Cesate ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
..... in data XX/XX/XXXX la bozza di comodato con
..... concernente l'uso gratuito dell'immobile di proprietà
comunale di via Arno n.16/A in Cesate (MI);
- si rende necessario procedere alla stipula del presente contratto di comodato
concrenente l'uso dell'immobile di Cesate, via Arno n. 16/A per lo
svolgimento dei servizi di funzione del Centro di Aggregazione Giovanile a
.....;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate, convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Cesate concede in comodato – ai sensi e per gli effetti degli articoli dal
1803 al 1812 del Codice Civile – a, che accetta, l'immobile di
proprietà comunale destinato a Centro di Aggregazione Giovanile sito in Cesate, Via
Arno n. 16/A;

ART.2 – COMODATO

Il presente comodato è concesso a titolo gratuito ed è gravato dall'onere, accettato dal
Comodatario, di eseguire a propria cura e spese gli interventi di ripristino e
adeguamento dell'immobile, necessari a renderlo idoneo allo svolgimento delle attività
di Centro di Aggregazione Giovanile.

Gli interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente Settore
tecnico. Il Comodatario dovrà acquisire, ove necessario, ogni autorizzazione prevista
dalla normativa vigente.

Al completamento di tutti gli interventi previsti dal presente contratto e, comunque, entro il termine di sei (6) mesi dalla consegna dell'immobile, il Comune, tramite i competenti uffici, procederà alla verifica dell'effettivo adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Comodatario.

In caso di esito positivo della verifica, sarà redatto apposito verbale di accertamento dell'adempimento degli obblighi contrattuali, attestante la regolare esecuzione degli interventi previsti dal presente comodato modale.

Resta inteso che l'avvio delle attività del Centro di Aggregazione Giovanile potrà avvenire, anche prima della redazione del predetto verbale, a seguito del completamento degli interventi indispensabili alla messa in sicurezza dei locali, della verifica della conformità e funzionalità degli impianti e dell'acquisizione delle eventuali certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le opere, gli impianti e i miglioramenti realizzati dal Comodatario entreranno a far parte del patrimonio comunale senza che il Comodatario possa vantare alcun diritto a rimborso, indennizzo o compenso, anche alla scadenza o in caso di cessazione anticipata del rapporto.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione degli addebiti e concessione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

ART. 3 - OBBLIGHI E DOVERI DEL COMODATARIO

Il Comodatario è tenuto a realizzare le attività e le iniziative previste nel progetto presentato in sede di manifestazione di interesse, allegato al presente contratto sotto la lettera ____ quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Comodatario si impegna a svolgere le attività nel rispetto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal Comune, secondo le modalità, i tempi e gli obiettivi indicati nel progetto approvato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e ne curerà, per la durata del presente contratto, la manutenzione e le spese di ordinaria gestione.

Il Comodatario non può cedere il godimento dell'immobile a terzi senza il consenso del Comune di Cesate e deve destinarlo alle attività di cui in premessa.

Il Comodatario si impegna ad eseguire, a proprio totale carico, la manutenzione ordinaria ove, per manutenzione ordinaria, si intende quella *“tipologia di interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a mantenere l'integrità originaria del bene, mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni, contenere il normale degrado d'uso, garantire la vita utile del bene, far fronte ad eventi accidentali. I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie del bene stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la sua destinazione d'uso”*.

Le spese ordinarie derivate dall'uso del bene, comprese le utenze, sono a carico del Comodatario.

Il Comodatario si impegna ad eseguire le pulizie di tutte le aree dell'immobile avuto in comodato.

ART. 4 - OBBLIGHI E DOVERI DEL COMODANTE

Per quanto concerne le spese straordinarie necessarie ed urgenti non ricomprese nel bando restano in capo al proprietario come previsto e nei limiti delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 5 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti danno atto sin da ora che, previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa, gli spazi concessi con il presente contratto potranno essere utilizzati a titolo gratuito dal Comune di Cesate per iniziative rivolte alla cittadinanza.

Ai sensi dell'art. 18 L. 19.03.1990 n. 55 modificato dall'art. 22 del DL 13.05.1991 n. 152 convertito nella L. 12.07.1991 n. 203, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente comodato avrà la durata di 2 (due) anni dalla data di consegna.

Lo stesso potrà essere prorogato per espressa volontà scritta delle parti con almeno 6 (sei) mesi di anticipo rispetto alla naturale cadenza dello stesso.

ART. 7 – SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico del comodatario.

Il comodante provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al comodatario.

ART. 8 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, è competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

ART. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

Cesate, lì

COMUNE DI CESATE – Comodante –

..... – Comodatario -